Comune di Foiano di Val Fortore

Provincia di Benevento

Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 33 del 16-10-2026

OGGETTO: **MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.**

L'anno duemilaventisei, il giorno sedici del mese di ottobre, alle ore 19:10, nella sala delle adunanze, a seguito dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale prot. n. 10987 del 13 ottobre 2026, integrato con avviso prot. n. 11056 del 14 ottobre 2026, regolarmente notificati ai Signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria, in prima convocazione.
Presiede la seduta il Sindaco, Dott. Giuseppe Antonio Ruggiero, nella qualità di Presidente.
All'appello risultano:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze	N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO	PRESIDENTE	Presente	7	CILENTI GIOVANNA	CONSIGLIERE	Presente
2	CILENTI ANTONIO GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente	8	CILENTI INCORONATA IMMACOLATA LUCIA	CONSIGLIERE	Presente
3	CILENTI DE HAUTEVILLE ANGELA	CONSIGLIERE	Assente	9	PAOLETTA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
4	MARTUCCI DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente	10	IAMPIETRO DONATO	CONSIGLIERE	Presente
5	FACCHIANO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente	11	CAPUANO GIULIA	CONSIGLIERE	Assente
6	MASCIA NAZZARENO	CONSIGLIERE	Presente				

PRESENTI N. 9 ASSENTI n. 2

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO DOTT. GIOVANNI TUTOLO il quale provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco dà lettura del punto n. 4 iscritto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: "TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – MODIFICA AL REGOLAMENTO", illustra l'argomento e invita i Consiglieri alla discussione.

Il Consigliere Donato Iampietro dà lettura delle osservazioni e della dichiarazione di voto formulate dal gruppo consiliare di minoranza "Foiano Riparte", sottoscritte dai Consiglieri Donato Iampietro e Michele Paoletta, che vengono acquisite agli atti e allegate al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Sindaco, in relazione alla richiesta formulata dalla minoranza, precisa che l'eventuale modifica della proposta sottoposta al Consiglio deve essere formalizzata mediante uno specifico emendamento, da sottoporre alla valutazione e alla votazione dell'organo consiliare. Non essendo stato presentato uno specifico emendamento, invita pertanto i Consiglieri a procedere alla votazione della proposta così come formulata.

Terminati gli interventi, si passa alla votazione.

Esito della votazione, espressa per alzata di mano:
Presenti n. 9
Votanti n. 9
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 2 (Paoletta e Iampietro)
Astenuti n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Sindaco;
Udito l'intervento del Consigliere Donato Iampietro;
Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, allegata al presente atto;
Acquisite le osservazioni e la dichiarazione di voto del gruppo consiliare di minoranza "Foiano Riparte", allegate al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
Successivamente, ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con separata votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente esito:
Presenti n. 9
Votanti n. 9
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 2 (Paoletta e Iampietro)
Astenuti n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**.**

Comune di Foiano di Val Fortore

Provincia di Benevento

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 120 del 22-09-2026

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei comuni, in base al quale "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/09/2014;

CONSIDERATA la necessità di istituire delle agevolazioni per le utenze sia domestiche che non domestiche, nell'ambito delle politiche di sostegno e rilancio dell'economia locale poste in essere dall'Amministrazione Comunale;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. **122 del 16.12.2022** con la quale si esprime la volontà di istituire nuove agevolazioni in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI), Imposta Municipale Propria (IMU) e "Bonus nuovi nati";

RITENUTO, quindi di adeguare il Regolamento comunale integrando l'art. 16, rubricato "Esenzioni e riduzioni" mediante la modifica al comma 7;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sono stati acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica, il parere di regolarità finanziaria e il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

1) Per le motivazioni di cui in premessa, di modificare il vigente "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30/09/2014, come segue:

Articolo 16
ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria,

ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. La tassa è dovuta nella misura del **20%** della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. La TARI è **ridotta**, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, **al 40%** per le utenze poste al di fuori dal perimetro delimitante la zona entro il quale è istituito il servizio di raccolta con il sistema del porta a porta come desumibile **dall'allegato B**.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2023, è prevista una detrazione della Tassa sui rifiuti pari a massimo € 300,00 annui per il contribuente che adotta un cane randagio ritrovato sul territorio comunale. Ai fini della riduzione della TARI sarà possibile adottare un solo animale. Per le modalità operative, si rimanda al relativo Disciplinare.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2023, sono esenti dalla Tassa sui rifiuti i giovani under 40 che acquistano un immobile ad uso abitativo nel territorio del Comune di Foiano di Val Fortore. Tale esenzione vige per un periodo massimo di 5 anni dalla data di acquisto dell'immobile a condizioni che lo stesso risulti non locato, né concesso in uso gratuito o comodato a terzi. L'esenzione è rivolta ai contribuenti under 40 che abbiano trasferito la residenza anagrafica nella nuova abitazione entro 6 (sei) mesi dall'acquisto. In caso di più proprietari, ai fini dell'esenzione, ha diritto solo il proprietario che possiede i requisiti richiesti. L'esenzione è riconosciuta solo a seguito della domanda predisposta su apposita modulistica, che deve essere presentata presso gli uffici comunali.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è prevista l'esenzione della Tassa sui rifiuti pari al 100% dell'importo dovuto, a favore dei soggetti che intendono avviare **nuove** attività artigianali e commerciali con sede operativa e/o unità locale situata nel territorio del Comune di Foiano di Val Fortore. Tale esenzione è dovuta solo ed esclusivamente sull'immobile utilizzato per lo svolgimento dell'attività. Le attività considerate come "nuove" sono quelle avviate "ex novo" a decorrere dal 1° gennaio 2023 che non siano in rapporto di continuità, ***con lo stesso codice ATECO***, con quelle esercitate in precedenza in altro sito.
Anche le attività avente la stessa precedente partita IVA sono considerate NUOVE nel caso in cui presentino un nuovo codice ATECO e una diversa ubicazione operativa.
L'esenzione è prevista per un periodo massimo di 5 anni, a decorrere dalla data di apertura dell'attività. L'esenzione è riconosciuta solo a seguito della domanda predisposta su apposita modulistica, che deve essere presentata presso gli uffici comunali.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le attività commerciali che aderiscono ad un circuito di consegna dei prodotti a domicilio (secondo quanto regolamentato da apposito Disciplinare), hanno diritto ad una riduzione della Tassa sui rifiuti pari a massimo € 200,00 annui. Tale agevolazione è valida fino a quando viene garantito il predetto servizio di consegna.
9. Ai sensi dell'art.1 comma 660, della Legge 27.12.2013 n.147, coloro che all'interno del proprio nucleo familiare hanno uno o più figli studenti fuori sede, che presentano un contratto di locazione, regolarmente registrato, nella città sede degli studi, hanno diritto all'agevolazione TARI. Tale agevolazione consiste nel sottrarre gli studenti fuori sede dall'intero nucleo familiare, ai fini del calcolo della relativa Imposta. Gli aventi diritto a tale agevolazione hanno l'obbligo di presentare, ogni anno, apposita richiesta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'agevolazione, allegando alla stessa copia del contratto di locazione.

2) di dare atto che il nuovo testo del "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" è quello riportato quale ALLEGATO A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2026;
3) di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)";
4) di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per l'adozione degli atti consequenziali;
5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (Allegato A) al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott. Giuseppe Antonio Ruggiero

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE	IL SINDACO
DOTT. GIOVANNI TUTOLO	DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 33 del 16-10-2026

OGGETTO: **MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.**

Il Sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

| X | - divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n.267/2000).

Foiano Val fortore, 16-10-2026

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIOVANNI TUTOLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.

COMUNE DI Foiano di Val Fortore

(*Provincia di Benevento)*

Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. 41
del 30/09/2014

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 23/12/2022

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 08 del 21/04/2023

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
Parte I: TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

SOMMARIO

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 4 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 5 BASE IMPONIBILE

Articolo 6 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 7 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 8 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 9 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 10 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 11 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 12 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 13 TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 14 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 15 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

Articolo 16 ESENZIONI E RIDUZIONI

Articolo 17 AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

Articolo 18 VERSAMENTI

Articolo 19 DICHIARAZIONE

Articolo 20 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 21 ACCERTAMENTO

Articolo 22 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 23 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 24 RIMBORSI

Articolo 25 CONTENZIOSO

Articolo 26 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di ***Foiano di Val Fortore (BN)*** dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di ***Foiano di Val Fortore (BN),*** destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
   a) *locali,* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
   b) *aree scoperte,* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
   c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
   d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
   a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
   b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti,

anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 3
SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 4
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell' imposta è il Comune di ***Foiano di Val Fortore (BN)*** relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 5
BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile

alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, ***la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.*** L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1º gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con **altezza minima di m. 1,50,** anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria ***pari a 20,00 mq per colonnina di erogazione.***

Articolo 6
DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 4.

6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
7. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 7
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 8
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione

di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 18, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 9
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 10
OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche a disposizione (seconde case) condotte da soggetti **residenti** nel Comune di Foiano di Val Fortore (BN) si assume come numero degli occupanti quello di **una** unità.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune di Foiano di Val Fortore ma residenti in Italia, si assume come numero degli occupanti quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune di residenza, oppure quello comunicato dall'utente o, in mancanza quello di **tre** unità.
5. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di **tre** unità.

6. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
7. Le cantine, le autorimesse, i box auto, le legnaie o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da **1 (uno)** occupante.
8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in **una** unità.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 11
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 12
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 13
TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al **100** %.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 14
ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e comunque non utilizzate.

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

1. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
2. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 15
ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette alla TARI:
   a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
   b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, fienili e simili depositi agricoli;
   c) le superfici degli immobili strumentali all'attività agricola per i quali:
      1) l'agenzia del territorio ha provveduto a riportare la relativa annotazione sulla visura catastale;
      2) il soggetto passivo dichiara che l'immobile è strumentale all'attività agricola e di aver provveduto ad inoltrare la relativa richiesta di riconoscimento all'Agenzia delle Entrate, allegandone copia della stessa, con l'impegno di trasmettere all'ufficio tributi del Comune, pena decadenza di quanto richiesto, la relativa visura con l'annotazione di ruralità.
   d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Articolo 16
ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. La tassa è dovuta nella misura del **20%** della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. La TARI è **ridotta**, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, **al 40%** per le utenze poste al di fuori dal perimetro delimitante la zona entro il quale è istituito il servizio di raccolta con il sistema del porta a porta come desumibile **dall'allegato B.**
5. A decorrere dal 1° gennaio 2023, è prevista una detrazione della Tassa sui rifiuti pari a massimo € 300,00 annui per il contribuente che adotta un cane randagio ritrovato sul territorio comunale. Ai fini della riduzione della TARI sarà possibile adottare un solo animale. Per le modalità operative, si rimanda al relativo Disciplinare.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2023, sono esenti dalla Tassa sui rifiuti i giovani under 40 che acquistano un immobile ad uso abitativo nel territorio del Comune di Foiano di Val Fortore. Tale esenzione vige per un periodo massimo di 5 anni dalla data di acquisto dell'immobile a condizioni che lo stesso risulti non locato, né concesso in uso gratuito o comodato a terzi. L'esenzione è rivolta ai contribuenti under 40 che abbiano trasferito la residenza anagrafica nella nuova abitazione entro 6 (sei) mesi dall'acquisto. In caso di più proprietari, ai fini dell'esenzione, ha diritto solo il proprietario che possiede i requisiti richiesti. L'esenzione è riconosciuta solo a seguito della domanda predisposta su apposita modulistica, che deve essere presentata presso gli uffici comunali.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è prevista l'esenzione della Tassa sui rifiuti pari al 100% dell'importo dovuto, a favore dei soggetti che intendono avviare **nuove** attività artigianali e commerciali con sede operativa e/o unità locale situata nel territorio del Comune di Foiano di Val Fortore. Tale esenzione è dovuta solo ed esclusivamente sull'immobile utilizzato per lo svolgimento dell'attività. Le attività considerate come "nuove" sono quelle avviate "ex novo" a decorrere dal 1° gennaio 2023 che non siano in rapporto di continuità, ***con lo stesso codice ATECO***, con quelle esercitate in precedenza in altro sito.

   Anche le attività avente la stessa precedente partita IVA sono considerate NUOVE nel caso in cui presentino un nuovo codice ATECO e una diversa ubicazione operativa.

   L'esenzione è prevista per un periodo massimo di 5 anni, a decorrere dalla data di apertura dell'attività. L'esenzione è riconosciuta solo a seguito della domanda predisposta su apposita modulistica, che deve essere presentata presso gli uffici comunali.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le attività commerciali che aderiscono ad un circuito di consegna dei prodotti a domicilio (secondo quanto regolamentato da apposito Disciplinare), hanno diritto ad una riduzione della Tassa sui rifiuti pari a massimo € 200,00 annui. Tale agevolazione è valida fino a quando viene garantito il predetto servizio di consegna.
9. Ai sensi dell'art.1 comma 660, della Legge 27.12.2013 n.147, coloro che all'interno del proprio nucleo familiare hanno uno o più figli studenti fuori sede, che presentano un contratto di locazione, regolarmente registrato, nella città sede degli studi, hanno diritto all'agevolazione TARI. Tale agevolazione consiste nel sottrarre gli studenti fuori sede dall'intero nucleo familiare, ai fini del calcolo della relativa Imposta. Gli aventi diritto a tale agevolazione hanno l'obbligo di presentare, ogni anno, apposita richiesta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'agevolazione, allegando alla stessa copia del contratto di locazione.

Articolo 17
AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, relativamente alle attività produttive di rifiuti speciali, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
   Restano assoggettabili alla TARI le superfici, utilizzate per la stessa attività, che producono rifiuti non speciali ma assimilabili ai rifiuti urbani.
2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegata la copia del contratto di smaltimento dei rifiuti speciali con apposita ditta specializzata.

Articolo 18
VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il numero delle rate, non inferiore a due, e le relative scadenze vengono stabilite annualmente con deliberazione da parte dell'organo di competenza contestualmente all'approvazione delle tariffe o con separato atto.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad **euro 6,00.**

5. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
6. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del TARES.

Articolo 19
DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
   a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
   b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
   c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 20
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonchè la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 21
ACCERTAMENTO

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari **all' 80 per cento** della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 22
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 23
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del **trenta per cento (30%)** di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1

dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi al tasso legale vigente incrementato di due (2) punti percentuale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 24
RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 23, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 18, comma 4, del presente regolamento.

Articolo 25
CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del

Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Articolo 26
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Comuni fino a 5.000 abitanti

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

ALLEGATO B

DELIMITAZIONE PERIMETRO SERVIZIO DI RACCOLTA

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE

PROVINCIA DI BENEVENTO

Verbale n. 33 Data 15/10/2026	**OGGETTO:** "Modifica al Regolamento TARI

L'anno duemila ventiquattro, il giorno diciannove del mese di giugno, il revisore dei conti, giusta nomina D.C.C n.4 del 24.02.2024 procede per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del consiglio comunale, predisposta dal responsabile del settore TRIBUTI, recante oggetto: "MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI".

****

RICHIAMATO l'art. 239, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 30.09.2014 con cui si è s approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) parte I: tassa sui rifiuti (TARI), modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 23/12/2022 e con ulteriore modifica approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21/04/2023;

ESAMINATA la proposta al Consiglio Comunale relativa alla modifica del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI, nello specifico riguardante l'integrazione/modifica dell'art.16, rubricato "Esenzioni e Riduzioni";

PRESO ATTO che tale integrazione è presupposto facoltativo dell'ente di introdurre alcune ipotesi di nuove di esenzione/riduzione ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della legge n.147 del 2013, in attuazione della potestà regolamentare;

CONSIDERATO

- che tale potere discrezionale in materia di misure agevolative di riduzione/esenzione hanno un impatto rilevante sulla gestione del tributo;
- che per la TARI vige l'obbligo di copertura del servizio del 100% con l'incasso della tassa smaltimento rifiuti,
- che se tali riduzioni/esenzioni non vengono finanziate con entrate derivanti da fondi comunali potrebbero richiedere un esborso maggiore sui contribuenti che non ne usufruirebbero, gravando sul piano finanziario della Tari annuale, e non essendo strettamente legate alla quantità di rifiuti producibili;
- Che la riduzione puo' riguardare sia la quota fissa che la quota variabile;

RISCONTRATO che come recita il comma 660 articolo 1 della Legge 147/2013 " *il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti da fiscalità generale del comune*";

PRESO ATTO:
-della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;
- delle tariffe della tassa determinate sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n°158 e dell'articolo 15 del presente regolamento;

VISTO le disposizioni di cui:

✓ all'art.1 commi 641 - 668 della Legge 27 dicembre 2013 n.147;
✓ le disposizioni del D.P.R. n.158 del 27.04.1999;
✓ la legge 27 dicembre 2019, n.160;

Il Revisore invita l'ente a porre in essere le seguenti prescrizioni:

- che le tariffe vengano determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n°36;

- che tali misure di riduzioni/esenzioni vengano finanziate facendo ricorso a risorse derivanti da fondi comunali;

- inoltre si ricorda l'ente di trasmettere telematicamente la deliberazione e il nuovo regolamento integrato al MEF. La pubblicazione sul portale del MEF deve avvenire entro il 28 ottobre è costituisce condizione essenziale affinché le tariffe e i regolamenti TARI siano efficaci per l'anno di riferimento. In mancanza, si applicano le tariffe e i regolamenti dell'anno precedente.

Alla luce di quanto premesso, rilevato e prescritto esprime *parere favorevole* sulla proposta.

Casal Velino 15/10/2026

Il Revisore dei Conti

Firmato

Dott.ssa Rosetta Pinto